Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 31 maggio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 31 MAGGIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Estrazione delle obbligazioni: Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7 % 1973-1988; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 8 % 1974-1984, effettuate il 20 maggio 1975.

(4338)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che il 18 settembre 1973 ha colpito il comune di Carmagnola.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che l'alluvione che si è abbattuta il 18 settembre 1973 ha colpito il comune di Carmagnola in provincia di Torino è stata di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità all'alluvione che il 18 settembre 1973 ha colpito il comune di Carmagnola in provincia di Torino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 283

(4340)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che nei giorni dal 17 al 28 febbraio 1972 hanno colpito alcuni comuni della provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nei giorni dal 17 al 28 febbraio 1972 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Cuneo: Albaretto Torre, Argentera, Bagnolo Piemonte, Barolo, Borgo S. Dalmazzo, Belvedere Langhe, Briga Alta, Caprauna, Caramagna Piemonte, Carrù, Ceresole d'Alba, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Clavesana, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Demonte, Diano d'Alba, Dronero, Entracque, Farigliano, Frabosa Sottana, Gorzegno, Limone Piemonte, Magliano Alpi, Marmora, Mondovì, Montaldo Mondovì, Morozzo, Narzole, Oncino, Ormea, Pamparato, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Pradleves, Priero, Robilante, Roburent, Roccaforte Mondovì, Roddino, Sale Langhe, Saliceto, Sampeyre, San Michele Mondovì, San Benedetto Belbo, Sanfront, Serravalle Langhe, Torre Bormida, Valdieri, Valmala, Vicoforte Mondovì, Viola, sono stati di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni dal 17 al 28 febbraio 1972 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Cuneo:

Albaretto Torre, Argentera, Bagnolo Piemonte, Barolo, Borgo S. Dalmazzo, Belvedere Langhe, Briga Alta, Caprauna, Caramagna Piemonte, Carrù, Ceresole d'Alba, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Clavesana, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Demonte, Diano d'Alba, Dronero, Entracque, Farigliano Frabosa Sottana, Gorzegno, Limone Piemonte, Magliano Alpi, Marmora, Mondovì, Montaldo Mondovì, Morozzo, Narzole, Oncino, Ormea, Pamparato, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Pradleves, Priero, Robilante, Roburent, Roccaforte Mondovì, Roddino, Sale Langhe, Saliceto, Sampeyre, San Michele Mondovì, San Benedetto Belbo, Sanfront, Serravalle Langhe, Torre Bormida, Valdieri, Valmala, Vicoforte Mondovì, Viola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 250

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1975.

Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 con il quale sono sati determinati l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione, per il biennio 1975-76, della misura del contributo dovuto da detti enti, per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie, e delle modalità di accertamento e di riscossione dello stesso;

Udito, in via d'urgenza, il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1975-76, nella stessa misura e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, citato in premessa, ad eccezione del termine di cui all'art. 4 che viene fissato in novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(4117)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Revoca alla « S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi di Napoli » dell'autorizzazione ad esercitare una succursale del magazzino generale nel porto di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1949 e 26 aprile 1957 con i quali la società per azioni « Magazzini generali silos e frigoriferi », con sede in Napoli, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie estere, nazionali e nazionalizzate sul pontile Vittorio Emanuele II nel porto di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1972 con il quale la S.p.a. « Magazzini generali silos e frigoriferi », è stata autorizzata ad istituire una succursale del predetto magazzino generale nel fabbricato sito sulla banchina di levante del molo Carlo Pisacane, nel porto di Napoli;

Vista l'istanza in data 24 ottobre 1973 con la quale la predetta società ha chiesto la revoca dell'autorizzazione concessale con il citato decreto 11 marzo 1972;

Vista la nota n. 20694 del 22 novembre 1974 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione concessa alla « S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi di Napoli » con il decreto ministeriale 11 marzo 1972, indicato nelle premesse, per l'esercizio di una succursale del magazzino generale esercitato nel porto di Napoli.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3966)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

Modificazione e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dello Spöl.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1957, n. 6304, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dello Spöl;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dello Spöl;

Visto il voto n. 516, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 novembre 1974;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 3 gennaio 1957, n. 6704, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, è modificato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano dello Spöl viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 15 novembre 1974 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Spöl ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti ricadenti in provincia di Sondrio: Livigno, Valle di Dentro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Milano dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3964)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la nota n. 9971 del 13 marzo 1973 dell'Unione italiana del lavoro - Camera sindacale del Biellese e Vercellese, con la quale ha designato il sig. Leandro Sereno in qualità di membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vercelli in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato predetto;

Vista la nota n. 230 del 25 settembre 1974 della medesima organizzazione sindacale con cui si comunica che il predetto sig. Leandro Sereno ha rassegnato le dimissioni dalla organizzazione medesima;

Vista la nota con cui l'organizzazione sindacale chiede che il sig. Leandro Sereno venga sostituito con il sig. Luigi Cortese;

Ritenuto di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Cortese è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vercelli in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Leandro Sereno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3910)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia;

Viste le dimissioni del sig. Angelo Zambonardi componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Mario Gregorelli in sostituzione del sig. Angelo Zambonardi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Gregorelli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Angelo Zambonardi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3913)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 15 settembre 1971, n. 1283, con il quale l'amministrazione provinciale di Siracusa ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile « Cozzo del Parroco-Bonivini » che allaccia la strada provinciale n. 56 « Bimmisca-Agliastro » con la strada provinciale n. 26 « Rosolini-Pachino », dell'estesa di km 3 + 000;

Visto il voto 10 dicembre 1974, n. 759, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada consortile « Cozzo del Parroco-Bonivini » dell'estesa di km 3 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Dimostrazione di macchine, impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione e conservazione dei foraggi », in Vallorch.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Dimostrazione di macchine, impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione e conservazione dei foraggi » che avrà luogo a Vallorch (Treviso) il 14 luglio 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3989)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, in Nera Montoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974 e 25 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Andreae maglia tirrena, in Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Andreae maglia tirrena, con sede in Cosenza, con effetto dal 2 aprile 1974;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Andreae maglia tirrena, con sede in Cosenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4266)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, n. 1552, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica alla cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 1° febbraio 1960, n. 176 e 11 dicembre 1961, n. 1512, con i quali sono state approvate talune modifiche allo statuto della cassa, che ha assunto la denominazione di « Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione Angelo e Giovanni Marco »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, n. 167, con il quale sono state approvate ulteriori modifiche con statuto, ed in particolare l'art. 23 dello statuto medesimo concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale della cassa sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1972 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa predetta;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione della dott.ssa Amalia Michienzi, membro supplente del collegio sindacale medesimo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocata a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Alberico Vernaglia è nominato membro supplente del collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco », in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione della dott.ssa Amalia Michienzi, collocata a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di fisiologia generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante la seconda cattedra di fisiologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4362)

Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4363)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Livigno

Con decreto 16 dicembre 1974, n. 575, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del torrente Federia e del torrente Spool in comune di Livigno (Sondrio) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29 mappali 577 (mq 26.500); 578 (mq 960); 579 (mq 120); 580 (mq 980); 581 (mq 1580); 582 (mq 2800) e foglio 29 strade (mq 620) della superficie complessiva di mq 33.560 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 13 novembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4055)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto ministeriale 11 aprile 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Trolley, in Milano, costituita per rogito Grillo in data 12 settembre 1963, rep. 18788/839;

2) società cooperativa edilizia Domus Scapaticci, in Milano, costituita per rogito Mancosu in data 11 maggio 1968, rep. 113839;

3) società cooperativa edilizia Monte Rosa 17, in Milano, costituita per rogito Merati in data 29 aprile 1968, rep. 13176;

4) società cooperativa edilizia Barbarossa, in Milano, costituita per rogito Marsala in data 28 ottobre 1955, rep. 9961;

5) società cooperativa di produzione e lavoro cooperativa vigilanza autoveicoli C.V.A., in Milano, costituita per rogito Belasio in data 7 gennaio 1967, rep. 29160/6753;

6) società cooperativa edilizia Arianna, in Bergamo, costituita per rogito Patanè in data 4 agosto 1964, rep. 8717;

7) società cooperativa edilizia Sole e nebbia, in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 18 giugno 1964, rep. 58912;

8) società Cooperativa agricola produttori agricoli vogherese, in Voghera (Pavia) costituita per rogito Dentone in data 17 settembre 1961, rep. 3370;

9) società Cooperativa di produzione e lavoro fra abbattitori macellai e affini C.A.M.A., in Genova, costituita per rogito Bernabò Brea in data 29 novembre 1954, rep. 47221;

10) società Cooperativa edilizia tra dipendenti dell'E.N.E.L. Genova, in Genova-Sampierdarena, costituita per rogito Giannattasio in data 6 marzo 1964, rep. 23778;

11) società cooperativa edile tra ferrovieri Riviera dei Fiori, in Diano Marina (Imperia), costituita per rogito Re in data 12 aprile 1961, rep 21886;

12) società cooperativa di produzione e lavoro La Conchiglia del mare, già La Conchiglia, fra venditori di coralli e generi diversi nel porto di Savona, in Savona, costituita per rogito Bianchi in data 2 aprile 1958, rep. 9449/1299;

13) società Cooperativa agricola tra i lavoratori della terra Mugello agricolo, in Firenze, costituita per rogito Borgioli in data 26 novembre 1958, rep. 9821;

14) società cooperativa edificatrice Marisonia, in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 26 gennaio 1961, repertorio 10628;

15) società Cooperativa agricola aziende agricole associate, in Firenze, costituita per rogito Stame in data 22 ottobre 1946, rep. 7942;

16) società cooperativa agricola Rinascimento agricolo, in Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Tita Mauro in data 5 maggio 1964, rep. 31176;

17) società Cooperativa consumo del popolo di S. Agata di Mugello, in Scarperia frazione Sant'Agata (Firenze), costituita per rogito Sandrini in data 24 giugno 1945;

18) società Cooperativa produzione e lavoro giovani lavoratori di Colle di Compito, in Colle di Compito di Capannori (Lucca), costituita per rogito Manfredini in data 26 ottobre 1955, rep. 6164;

19) società Cooperativa edilizia ospedalieri, in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 17 settembre 1964, rep. 12855;

20) società cooperativa edilizia Alpina, in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 19 maggio 1960, rep. 1955;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Cipollino, in Vagli di Sotto frazione di Vagli di Sopra (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 13 aprile 1961, rep. 3088;

22) società cooperativa edilizia La casa in Versilia, in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Ciociola in data 29 dicembre 1958, rep. 6770;

23) società cooperativa edilizia Rio-Bo in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Matraia in data 5 maggio 1959, repertorio 9350/4893;

24) società cooperativa edilizia Antonio Meucci, in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Migliorini in data 9 novembre 1962, rep. 142414;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Cartotecnica di Pracando, in Pracando di Villa Basilica (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 31 agosto 1962, rep. 6649;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana Cartotecnica di Villa Basilica, in Villa Basilica (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 31 dicembre 1961, repertorio 4967;

27) società cooperativa edilizia Camencasa I, in San Piero a Grado di Pisa, costituita per rogito Troysi in data 10 giugno 1964, rep. 9977;

28) società cooperativa edilizia Primo maggio, in Pisa, costituita per rogito Tumbiolo in data 13 maggio 1965, repertorio 117118;

29) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Pistoia n. 1, in Pistoia, costituita per rogito Marchitelli in data 27 agosto 1963, rep. 6182;

30) società cooperativa edilizia C.E.R.T. (Cooperativa edilizia residenziale e turistica), in Napoli, costituita per rogito Garzone in data 16 aprile 1964, rep. 56114;

31) società cooperativa edilizia Campodisola, in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 9 ottobre 1964, rep. 10913;

32) società cooperativa edilizia Minerva, in Caivano (Napoli), costituita per rogito Costa in data 16 giugno 1957, rep. 645;

33) società cooperativa edilizia Cornelia, in Portici (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 14 aprile 1965, repertorio 78357;

34) società cooperativa agricola La floreale del Mezzogiorno, in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Villani in data 29 aprile 1964, rep. 38925/646;

35) società cooperativa edilizia Beato Vincenzo Romano, in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Galluccio in data 27 gennaio 1964, rep. 35352;

36) società cooperativa agricola Montevergine, in Arianiello di Lapio (Avellino), costituita per rogito Tedeschi in data 8 marzo 1969, rep. 3168;

37) società cooperativa edilizia La superba, in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 28 novembre 1963, rep. 7834;

38) società cooperativa agricola Francesco Giannini tra proprietari, affittuari, coloni e mezzadri tutti coltivatori di terra, in Capodrise (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 14 marzo 1960, rep. 41550/1944;

39) società cooperativa agricola L'Azione, in Grazzanise (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 19 marzo 1960, rep. 41610/1953;

40) società cooperativa agricola Nicola Gaglione tra proprietari, affittuari e mezzadri, in Marcianise (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 30 marzo 1960, repertorio 41697/1975;

41) società cooperativa agricola Rinascita, in Marcianise (Caserta), costituita per rogito De Angelis in data 4 maggio 1955, rep. 14859;

42) società cooperativa Raffaele Musone, in Marcianise (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 4 febbraio 1960, rep. 40384/1877;

43) società cooperativa edilizia Monte Greco, in San Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Cannavale in data 28 febbraio 1963.

(3835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 26 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,10	622,10	621,95	622,10	622,25	622,08	622 —	622,10	622,10	622,10
Dollaro canadese	606,30	606,30	606,80	606,30	605,30	606,25	606,85	606,30	606,30	606,30
Franco svizzero	251,86	251,86	251,90	251,86	251,50	251,85	251,55	251,86	251,86	251,85
Corona danese	115,68	115,68	115,70	115,68	115,05	115,65	115,65	115,68	115,68	115,65
Corona norvegese	126,83	126,83	126,80	126,83	126,25	126,80	126,76	126,83	126,83	126,80
Corona svedese	159,70	159,70	159,50	159,70	159 —	159,65	159,60	159,70	159,70	159,70
Fiorino olandese	260,18	260,18	260,14	260,18	259,50	260,15	260 —	260,18	260,18	260,15
Franco belga	17,895	17,895	17,95	17,895	17,903	17,90	17,89	17,895	17,895	17,90
Franco francese	157,29	157,25	157,05	157,29	157,25	157,25	157,35	157,29	157,29	157,26
Lira sterlina	1452,40	1452,40	1451,50	1452,40	1447,40	1452,30	1452 —	1452,40	1452,40	1452,40
Marco germanico	267,93	267,93	268 —	267,93	267,74	267,90	267,95	267,93	267,93	267,90
Scellino austriaco	37,815	37,815	37,75	37,815	37,40	37,80	37,80	37,815	37,815	37,80
Escudo portoghese	25,84	25,84	25,77	25,84	25,63	25,80	25,78	25,84	25,84	25,84
Peseta spagnola	11,18	11,18	11,20	11,18	11,19	11,15	11,2175	11,18	11,18	11,16
Yen giapponese	2,143	2,143	2,14	2,143	2,140	2,13	2,139	2,143	2,143	2,14

Media dei titoli del 26 maggio 1975

Titolo			
Rendita 5 % 1935			96,850
Redimibile 3,50 % 1934			100,100
»	3,50 % (Ricostruzione)		88,250
»	5 % (Ricostruzione)		99,050
»	5 % (Riforma fondiaria)		92,450
»	5 % (Città di Trieste)		92,650
»	5 % (Beni esteri)		91,625
»	5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	81,550
»	5,50 % » »	1968-83	82,175
»	5,50 % » »	1969-84	82,425
»	6 % » »	1970-85	83,550
»	6 % » »	1971-86	84,500
»	6 % » »	1972-87	83,950

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,950
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,150
» poliennali 7 % 1978	93,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1975

Valuta	
Dollaro USA	622,05
Dollaro canadese	606,575
Franco svizzero	251,705
Corona danese	115,665
Corona norvegese	126,795
Corona svedese	159,65
Fiorino olandese	260,09
Franco belga	17,892
Franco francese	157,32
Lira sterlina	1452,20
Marco germanico	267,94
Scellino austriaco	37,807
Escudo portoghese	25,81
Peseta spagnola	11,178
Yen giapponese	2,141

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ritenuto di dover bandire un concorso, per esami, a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;
Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli delle carriere di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, con esclusione di altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, sedondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato rilasciato;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accettare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato e diritto processuale civile;

b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;

c) economia politica;

d) scienza delle finanze;

e) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

f) nozioni di contabilità di Stato;

g) statistica metodologica;

h) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 26 e 27 novembre 1975, salva la facoltà di istituire altre sedi di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, *senza alcun preavviso*, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancellerie, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 48.400, oltre gli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 273

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) chiede di sostenere (nel caso affermativo), al colloquio, la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) (indicare quale) . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

. . . ., addì . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare: è attualmente in servizio militare presso il . . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4223)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica della qualifica di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 554/Sanità in data 20 dicembre 1974, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Milano;

Accertato che per mero errore di copia il dott. Maria Salvatore Ponzanelli, membro di cui al punto *b*) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, è stato erroneamente indicato come veterinario provinciale di Bergamo anziché, come corrisponde alla realtà, come veterinario provinciale di Brescia;

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica relativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972, unitamente al decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il membro di cui al punto *b*) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, erroneamente indicato come «dott. Maria Salvatore Ponzanelli, veterinario provinciale di Bergamo» è rettificato in «dott. Maria Salvatore Ponzanelli, veterinario provinciale di Brescia».

Milano, addì 26 marzo 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3973)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1974, **n. 18.**

Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 agosto 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato il 24 *luglio* 1973 *e riapprovato il* 4 *dicembre* 1973. *La Corte costituzionale, con ordinanza n.* 239 *del* 9 *luglio* 1974 *depositata in cancelleria il* 17 *luglio* 1974, *ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso depositato alla cancelleria della Corte costituzionale in data* 4 *gennaio* 1974.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione assume a proprio carico per intero l'onere dei gettoni di presenza da corrispondere fino a quattro sedute mensili che ciascuna delle commissioni sanitarie provinciali e la commissione sanitaria regionale terranno in eccedenza alle 12 sedute previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data e per lo stesso periodo di un anno il gettone di presenza ai singoli componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile viene integrato nella misura di L. 2000 per ogni seduta con onere a carico della Regione.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 11.000.000 per l'anno 1973, farà carico al cap. 15139 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, con la denominazione «Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118» con lo stanziamento di L. 11.000.000. Lo stanziamento del cap. 17801 (n. 6) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 «Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso» è ridotto dell'importo di L. 11.000.000.

Per gli oneri relativi all'applicazione della presente legge nel periodo di vigenza dell'anno successivo all'entrata in vigore della stessa, si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente a quello che si istituisce ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

La presente legge cesserà comunque di essere in vigore non appena lo Stato abbia altrimenti provveduto a far fronte alle finalità cui la medesima ha inteso rispondere.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 luglio 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 19.

Provvedimenti per migliorare la produttività delle zone collinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la conservazione e il miglioramento delle condizioni di produttività della superficie agraria arabile, in particolare nelle zone collinari, nonchè per integrare il reddito dei coltivatori, è autorizzata, sull'esercizio 1974, la spesa di lire 1.300.000.000 per la concessione, a favore delle aziende agricole, di un contributo di L. 50.000 ad ettaro e per un massimo di L. 300.000 per l'aratura profonda e conseguente sistemazione dei terreni, eseguita per l'annata agraria 1973-74.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle lavorazioni di cui al precedente comma si fa riferimento alla superficie destinata in ciascuna azienda alle colture da rinnovo più importanti tenuto conto delle caratteristiche agronomiche e degli orientamenti produttivi delle singole zone. La superficie è calcolata dividendo la relativa produzione aziendale per la produzione media a ettaro ottenuta nella zona o nella Regione.

Art. 2.

Le colture da rinnovo meglio rispondenti alle esigenze di mercato, le relative produzioni medie per zona o regionali e la documentazione da richiedere alle aziende agricole, sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 3.

All'accettazione delle domande, alla istruttoria tecnico amministrativa e agli adempimenti conseguenti, ivi comprese la concessione e liquidazione del concorso regionale, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 4.

Il capitolo di spesa 1101301 del bilancio 1974 è integrato di L. 100.000.000 per attività sperimentale, dimostrativa e divulgativa intesa ad affrontare particolari e specifici problemi agronomici e colturali dai quali possono dipendere il consolidamento e l'espansione delle colture da rinnovo che maggiormente interessano la Regione, con particolare riferimento alla barbabietola da zucchero.

Il capitolo di spesa 2147001 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente», elenco n. 4, è ridotto di L. 100.000.000.

Art. 5.

All'onere di L. 1.300.000.000 si provvede con fondi stanziati a carico del cap. 2101101 che si istituisce nello stato di previsione per l'anno finanziario 1974, con la conseguente denominazione «Concessione di contributi per l'aratura profonda per colture da rinnovo di cui all'art. 1 della presente legge».

Il capitolo di spesa 2147001 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese per investimenti», elenco n. 4, è ridotto di lire 1.300.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 agosto 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1974, n. 20.

Finanziamenti di lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esecuzione di opere di completamento degli ospedali, già previste dalle leggi statali 3 agosto 1949, n. 589 e 30 maggio 1965, n. 574, non più finanziate, la Regione concede agli enti ospedalieri contributi costanti ventennali nella misura massima del 7 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.

Sono ammesse a godere dei benefici previsti dal comma precedente le opere necessarie per completare la costruzione di nuovi edifici ospedalieri, sostitutivi di vecchie sedi, e che abbiano già fruito dei contributi statali, nonchè le opere di completamento dei complessi ospedalieri dirette a realizzare una migliore funzionalità delle parti già esistenti o a dare adeguata sistemazione a servizi già operanti e di obbligatoria istituzione, purchè non comportino aumento dei posti-letto.

L'importo ammissibile a contributo non può superare il limite di L. 400.000.000 per gli ospedali regionali o provinciali e di L. 250.000.000 per gli ospedali zonali.

Art. 2.

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda di concessione del contributo deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa atta a documentare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè l'ammontare della spesa necessaria alla realizzazione delle opere.

La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo delle opere, l'onere per l'applicazione della imposta sul valore aggiunto, e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7 per cento del costo delle opere.

Art. 3.

Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla giunta regionale e approvato dal consiglio.

Il presidente della giunta regionale, dopo l'approvazione del programma, comunica agli enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza della concessione del contributo.

Art. 4.

La giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici regionali, alla approvazione dei progetti delle opere, fissando il termine di inizio e di completamento dei lavori, e alla concessione del contributo regionale, sulla base del programma approvato.

La giunta regionale eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli uffici del genio civile regionale.

Art. 5.

I contributi annui costanti sono erogati con decreto del presidente della giunta, direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, ovvero agli enti ospedalieri beneficiari dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, per l'anno 1974, il limite di impegno ventennale di L. 300.000.000.

Alla copertura della spesa si fa fronte, per l'anno 1974, con i fondi stanziati sul cap. 2063102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, con la denominazione « Contributi costanti ventennali a enti ospedalieri per la esecuzione di opere edilizie a completamento degli ospedali » con lo stanziamento di L. 300.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente.

Le somme che al termine dell'anno finanziario 1974 risultassero disponibili potranno essere impegnate, per lo stesso titolo, nell'anno successivo.

All'onere di cui al primo comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 2147001, voce n. 17 dell'elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 agosto 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1974, n. 21.

Contributi per la realizzazione di impianti di stabulazione dei frutti di mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2, lettera *c*), punto 3, è autorizzata a concedere i contributi di cui alla presente legge per la costruzione di impianti di stabulazione dei frutti di mare a mezzo di vasche con la immissione in esse di acqua filtrata e depurata dei batteri di tipo patogeno.

Art. 2.

La concessione di contributi di cui alla presente legge regionale è riservata alla costruzione di impianti di stabulazione da realizzarsi da cooperative di pescatori, di miticoltori e di operatori commerciali del settore, ovvero da comuni o consorzi di comuni.

La concessione è subordinata altresì alla capacità degli impianti di garantire un prodotto perfettamente commestibile sotto il profilo igienico-sanitario, secondo le direttive tecniche del Ministero della sanità.

Art. 3.

Le cooperative di cui all'articolo precedente ovvero i comuni o i consorzi di comuni che intendano richiedere i contributi di cui alla presente legge regionale devono produrre istanza diretta al presidente della Regione, allegando la seguente documentazione:

a) progetto tecnico di massima per la esecuzione degli impianti da realizzarsi;

b) documento attestante la disponibilità dell'area su cui si intende realizzare l'impianto;

c) atto costitutivo, statuto ed estratto notarile della delibera relativa alla realizzazione dell'impianto nel caso che l'iniziativa sia stata assunta dalle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 oppure deliberazione del comune o consorzio di comuni relativa alla realizzazione dell'impianto nel caso che l'iniziativa sia stata assunta da un comune o consorzio di comuni;

d) piano economico finanziario di massima con l'indicazione dei mezzi finanziari per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

L'istanza e la documentazione di cui al presente articolo devono essere prodotte in sede di prima applicazione entro il termine ultimo e improrogabile di due mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il mese di febbraio negli anni 1975 e 1976.

Art. 4.

L'ammissione a contributo è deliberata dalla giunta regionale sulla base delle domande pervenute e della istruttoria compiuta dal competente servizio regionale, sentita la competente commissione consiliare che dovrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento.

L'erogazione è effettuata previa presentazione, da parte dei destinatari dei contributi, del certificato di collaudo dell'impianto realizzato, effettuato dall'ufficio del genio civile competente per territorio nonchè del nulla osta dell'ufficio sanitario del comune competente per territorio.

Su richiesta può venire effettuata la graduale erogazione del contributo sulla base della presentazione al competente ufficio del genio civile di stati di avanzamento delle opere ammesse a contributo. Ciascuno degli stati di avanzamento deve riguardare un importo di opere ammesse a contributo non inferiore al 20 per cento.

I beneficiari decadono dal contributo di cui alla presente legge regionale, qualora entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del beneficio, non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti e qualora entro un anno non le abbiano completate.

I predetti termini potranno essere prorogati dalla giunta regionale su richiesta motivata dei beneficiari del contributo.

Art. 5.

La giunta regionale, sulla base della istruttoria di cui all'articolo precedente, provvede con propria deliberazione a concedere, entro i limiti complessivi dello stanziamento di cui al successivo articolo, un contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 50 per cento dell'opera che sarà stata ritenuta necessaria per la realizzazione di ciascun impianto in sede di istruttoria.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, la spesa di L. 100.000.000.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1974 con lo stanziamento del cap. 2115101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la denominazione « Contributi per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi bivalvi » e con la dotazione di L. 100.000.000. Lo stanziamento del cap. 2147001 (voce n. 33) dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è ridotto di L. 100.000.000;

per gli anni 1975 e 1976 si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico del capitolo corrispondente al cap. 2115101 del bilancio 1974 e si farà fronte con la quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 agosto 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. 22.

Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge n. 21 del 30 luglio 1973 relativa alla erogazione di provvidenze turistico-alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 30 luglio 1973, n. 21, sono autorizzati, per l'anno 1974:

a) un limite d'impegno venticinquennale di L. 150.000.000, per i contributi di cui all'art. 5, punto 1;

b) un limite d'impegno decennale di L. 60.000.000, per i contributi di cui all'art. 5, punto 2;

c) la spesa di L. 60.000.000 per i contributi in conto capitale di cui all'art. 5, punto 3.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del cap. 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » voce n. 34 dell'elenco n. 4.

Le annualità di cui al punto *a*), relative ai mutui venticinquennali, da iscriversi a carico dei bilanci per gli anni dal 1975 al 1998, e quelle di cui al punto *b*), relative ai mutui decennali, da iscriversi a carico dei bilanci per gli anni dal 1975 al 1983 saranno fronteggiate con la quota spettante alla regione Marche sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

A carico del cap. 2122101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 « Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 5, punto 1, della legge regionale 30 luglio 1973, n. 21) » è iscritto lo stanziamento di L. 150.000.000 per il finanziamento del limite di impegno di cui al punto *a*) del precedente art. 1.

A carico del cap. 2122102 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 « Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 5, punto 2, della legge regionale 30 luglio 1973, n. 21) » è iscritto lo stanziamento di L. 60.000.000 per il finanziamento del limite di impegno di cui al punto *b*) del precedente art. 1.

E' istituito, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, il cap. 2122103 con la denominazione « Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 5, punto 3, della legge regionale 30 luglio 1973, n. 21) » e con lo stanziamento di L. 60.000.000 per il finanziamento delle spese di cui al punto *c*) del precedente art. 1.

I residui risultanti al 1° gennaio 1974 sul capitolo aggiunto 8026103, che viene soppresso a seguito dell'istituzione del capitolo di competenza 2122103 di cui al comma precedente, sono trasferiti a quest'ultimo capitolo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 agosto 1974

TIBERI

(4045)

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. 23.

Iniziativa legislativa popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 7 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 44 dello statuto regionale, è esercitata:

a) da almeno cinquemila cittadini, elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione;

b) dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi;

c) da ciascun consiglio provinciale;

d) da almeno cinque consigli comunali.

Nel caso che l'iniziativa legislativa sia esercitata dai soggetti di cui alla lettera *b*), la proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno cinquemila cittadini, elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione.

Art. 2.

La proposta di legge deve contenere il testo del progetto redatto in articoli e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Le proposte che importino spese a carico del bilancio della Regione devono contenere le indicazioni del relativo onere e dei mezzi finanziari per farvi fronte.

Art. 3.

Ai fini della redazione delle proposte di legge, i singoli enti promotori o almeno cinquanta elettori possono chiedere per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la consulenza dell'ufficio legislativo della Regione.

L'ufficio di presidenza delibera sulla ammissibilità delle richieste e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza. Per quanto concerne la raccolta, attraverso gli uffici regionali, delle informazioni e dei dati attinenti alla proposta, l'ufficio legislativo vi provvede previa autorizzazione della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale a seconda delle rispettive competenze.

Art. 4.

La raccolta delle firme deve essere effettuata su appositi moduli vidimati e forniti dalla Regione, su richiesta di almeno dieci elettori.

Su tali moduli sarà riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo saranno anche indicate le generalità del presentatore ufficiale e dei suoi sostituti, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci, legittimati a sostituire a tutti gli effetti, in ordine di successione, il presentatore ufficiale in caso di impedimento.

Nel caso che l'iniziativa popolare sia assunta dai soggetti di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, la rappresentanza ufficiale dei sottoscrittori è assunta dalle confederazioni sindacali promotrici, attraverso gli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

La proposta di legge non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 5.

Le firme dei proponenti debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario di detto comune.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa deve indicare il numero di firme a cui si riferisce.

Il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore comunque impedito ad apporre la propria firma.

Alla proposta debbono allegarsi i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta, dai sindaci dei comuni cui appartengono i sottoscrittori, attestanti la loro qualità di elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione.

Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i sottoscrittori di cui all'art. 4, terzo comma, debbono presentare domanda scritta da depositare insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. Il rimborso di cui sopra compete soltanto quando la proposta sia stata dichiarata ammissibile.

Art. 6.

La proposta di iniziativa popolare, con la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale dal presentatore ufficiale o da almeno due sostituti.

Un funzionario del consiglio, a ciò delegato, dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e della relativa documentazione. Nel verbale sono inoltre indicati il nome e il domicilio dei presentatori e, su dichiarazione degli stessi, il numero delle firme raccolte.

Art. 7.

Il presidente dell'amministrazione provinciale o i sindaci dei comuni proponenti depositano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la proposta di legge accompagnata dalla deliberazione consiliare di approvazione.

La data di presentazione è quella in cui la proposta è depositata all'ufficio di presidenza. Nel caso di proposta di cinque o più consigli comunali, la data di presentazione è quella in cui viene depositata la proposta dell'ultimo dei cinque consigli comunali necessari per la validità dell'iniziativa.

Le deliberazioni di approvazione delle proposte di legge sono prodotte alla presidenza del consiglio regionale immediatamente dopo la loro adozione da parte dei consigli provinciali e comunali.

Le funzioni esercitate dai presentatori ufficiali ai sensi della presente legge, competono rispettivamente, nel caso di proposte del consiglio provinciale, al presidente dell'amministrazione provinciale e, nel caso di proposte dei consigli comunali, ai sindaci.

Art. 8.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa, in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, decide il consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

La proposta si intende ammessa se entro novanta giorni dalla data di deposito, gli organi di cui al precedente comma non ne abbiano dichiarato l'inammissibilità.

L'ufficio di presidenza stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria della proposta viziata da irregolarità formali e ne dà immediato avviso al presentatore ufficiale della stessa perchè proceda a sanare le irregolarità riscontrate.

Qualora l'ufficio di presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il termine di cui al comma precedente è sospeso in presenza di crisi della giunta o di convocazione dei comizi per l'elezione del Parlamento della Repubblica o del consiglio regionale.

Art. 9.

Dichiarata ammissibile la proposta, il presidente del consiglio regionale la trasmette entro dieci giorni alla commissione consiliare competente per materia.

La commissione consiliare ammette alla discussione della proposta il presentatore ufficiale e i primi due sostituti, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della presente legge. Al presentatore ufficiale e ai suoi sostituti deve essere data comunicazione delle riunioni della commissione, con congruo preavviso e al rispettivo domicilio.

La commissione redige sulla proposta, per il consiglio, una relazione della quale sono riportati anche i rilievi e le osservazioni del presentatore ufficiale. Può essere eventualmente presentata anche una relazione di minoranza.

La proposta è portata in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti unitamente agli eventuali emendamenti approvati dalla commissione.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del cap. 1011401 che si istituisce nello stato di previsione delle spese per l'anno finanziario 1974 con la denominazione « Spese e rimborsi per oneri relativi alla attuazione delle norme concernenti la partecipazione popolare » e con la dotazione di L. 2.000.000.

La spesa di cui al comma precedente è dichiarata obbligatoria.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è aggiunto il cap. 1011401.

Lo stanziamento del cap. 1145001 « Fondo di riserva per le spese impreviste » è ridotto di L. 2.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi sui capitoli corrispondenti al cap. 1011401.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 settembre 1974

TIBERI

(4046)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751420)